



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione – Anno 2025

Indetto ai sensi dell'Art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Delibera G.R. n. 851 del 23/06/2025, della Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 04/09/2025 e della Determina dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona n.348 del 05/09/2025.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, **alla data di presentazione della domanda**, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1)

- a) Essere residenti nel Comune di Ponte Buggianese ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
 - I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.
 - I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
- c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest'ultimo abbia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, optato per la cedolare secca), di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
 - *Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In*

tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

- *è data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.*
- d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i..
- e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. *Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).*
- f) Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

● **Attenzione:** *I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese.* In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva con la possibilità di presentare tale documentazione, **entro il termine del 30/01/2026**

● **Attenzione:** *Per i cittadini comunitari e non comunitari, **l'attestazione dell'indisponibilità/inagibilità dell'alloggio**, deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione, la domanda sarà accolta con riserva, con la possibilità di presentare tale documentazione, **entro il termine del 30/01/2026.***

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2025. Gli status di "asilo politico",

“protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
 - h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissato dalla lettera e) e lettera g);
- 2) Presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 32.456,72;
- 3) Presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE 2025 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE 2025 (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A - Valore ISE 2025 uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025, pari ad € 16.033,42 (così come stabilito dalla Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025);
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE 2025 compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025, pari ad € 16.033,43 e l'importo di € 32.456,72;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite accesso all'ERP - Tab. "A" L.R. n. 02/2019 e s.m.i.).

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

- 4) L'erogazione del contributo a favore di soggetti cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
- 5) La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE.

Non verranno accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISEE riportanti annotazioni di Omissioni e/o Diffformità.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

- 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della

domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.);

- 2) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **"ISE zero"** ovvero che hanno un **ISE inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore:

- *Nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano "ISE zero" dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta l'aiuto.*
- *Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.*

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ente, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali.

c) verifica da parte del competente Ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio;

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L. 183/2011.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

A. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- I.** richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dall'Ente come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

- a)** Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92 o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3);
- b)** Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) con figli a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.
- c)** presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

Il punteggio di cui alla priorità I non è cumulabile con il punteggio di cui alla priorità II.

B. I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	Punti 4
II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:	
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;	Punti 1
b) Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) <u>con figli a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.</u>	Punti 1
c) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

il contributo decorre dal **1° gennaio 2025** e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art. 8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande:

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all' Art. 6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie:

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza si procederà a ripartire la somma residuale su tutti gli appartenenti alla medesima fascia suddividendola con media aritmetica.

3) Modalità del ricorso:

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art.3 della Legge Regionale 41/2015 e smi;

Art. 9 – Documentazione da allegare

Al momento della presentazione della domanda deve essere allegata alla stessa la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento del richiedente;
- Copia contratto di **locazione completo di tutte le pagine con relativa registrazione in corso di validità all'Agenzia dell'Entrate;**
- Copia dell'attestazione ISEE 2025;
- Eventuale copia di Invalidità
- Copia permesso di soggiorno

Art. 10 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell' art. 11 della Legge n. 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dall'Ente.

Art. 11 – Determinazione e modalità del contributo erogabile

- 1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **entro il termine improrogabile del 30 gennaio 2026:**

- Dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'alloggio, attestante il regolare pagamento del canone di locazione anno 2025, con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario, in corso di validità.

In alternativa, nel caso di impossibilità motivata a non poter produrre un'autocertificazione del proprietario dell'immobile, il richiedente potrà trasmettere:

- In caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;
- Le ricevute comprovanti il pagamento del canone, debitamente compilate, sottoscritte dal proprietario e bollate a norma di Legge, contenenti in modo inequivocabile i dati relativi a nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Altresì, al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione della documentazione di cui sopra, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN (**non libretti postali**) del richiedente per l'accredito delle somme spettanti.

La mancata presentazione di tale documentazione sarà causa ostativa all'assegnazione del contributo ed il beneficiario perderà il diritto all'erogazione dello stesso.

- 2) I contributi verranno liquidati, fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Ponte Buggianese, secondo il seguente procedimento:

Il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella **Fascia A**, in base ai seguenti criteri:

- a. in misura pari al 50 % del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre i 3 punti;
- b. in misura pari al 40% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da 1 a 3 punti;
- c. in misura pari al 35% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 0;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e residuino ulteriori risorse finanziarie, si procederà ad assegnare ai soggetti collocati nella **Fascia "B" un'erogazione pari al 25%** del contributo spettante in base alla Graduatoria Definitiva, scorrendo l'ordine della Graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Nel caso che risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nelle fasce "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie tale eccedenza sarà assegnata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti collocati nelle fasce "A" e "B" un incremento percentuale, oltre a quello individuato per i punteggi sopra indicati.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla consistenza delle risorse al trasferimento di risorse, ed alla verifica di quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2);

Nel caso in cui alla presentazione della documentazione del precedente punto 1), si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

- 3) In caso di morosità del conduttore, potrà erogare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto - Legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito con modifiche nella legge 12 novembre 2004 n. 269, il contributo direttamente al locatore, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità medesima;
- 4) Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli (di cui alla Delibera G.R. n. 1240 del 22/11/2021 e s.m.i.), contributo regionale affitto giovani;
- 5) Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo potrà essere

erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione; *il Comune successivamente all'assegnazione del beneficio spettante, provvederà all'inserimento dell'importo erogato sul portale INPS - SIUSS Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'assistenza);*

- 6) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione, atto notorio o simili, che attesti il loro stato e della documentazione prevista dal punto 1) del presente articolo, da trasmettere al Comune entro il **30/01/2026**, e comunque prima della liquidazione dello stesso;
- 7) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
- 8) L'erogazione del contributo, non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00 annui, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate **entro le ore 13.00 del 08/10/2025**

Art. 13– Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Ponte Buggianese reperibili sul sito <http://www.comune.ponte-buggianese.pt.it> oppure presso il centralino dell'Ente nell'apposito totem dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

1. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda e l'assenza del documento di identità in corso di validità allegato, comportano l'automatica esclusione dal bando;

2. Le domande di partecipazione, per la particolarità dell'istanze e per il buon esito delle stesse, dovranno essere presentate esclusivamente a mano, all'Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento contattando direttamente il personale incaricato di seguire l'istruttoria- Ufficio Servizi Sociali. (Contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali al seguente numero: 0572/932186 oppure via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp-sociale@comune.ponte-buggianese.pt.it

La mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Art. 14– Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e verifiche dei dati reddituali e patrimoniali ai sensi del Regolamento per l'effettuazione dei controlli delle Dichiarazioni I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 27/02/2012.

ART. 15– Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponte Buggianese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 – e-mail segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it nella persona del legale rappresentante. Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – mail info@studionarducci.it.

Art. 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge n. 109/1998 e successive modificazioni, al D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali e s.m.i., alla D.G.R. n. 581 del 06/05/2019 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. n. 02/2019 e s.m.i..

Ponte Buggianese, 08/09/2025

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Michela Pallini

AL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Ufficio Servizi Sociali

COGNOME		NOME		nato il	
nato/a a				prov.	
residente a	PONTE BUGGIANESE			prov.	PT
Via	n.c.			CAP	51019
Telefono			Cell.		
Codice Fiscale					
Indirizzo e-mail:	@				

Ai sensi dell’art.11 della legge 9.12.1998, n.431, che istituisce il fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del ministero dei lavori pubblici del 07.06.1999, alle Derliberazioni della G.R.T. n. 851 del 23/06/2025 e della Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 04/09/2025, Determinazione Area Amministrativa e Servizi alla persona n.348 del 05/09/2025 l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione

A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R.28/12/2000 n. 445 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione

D I C H I A R A

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e ss.mm. e integrazioni introdotte dalla L.183/2011

X	Di avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
X	Di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui ha la residenza;

Di essere in possesso, **il sottoscritto richiedente e ciascun componente il nucleo familiare**, dei seguenti requisiti:

X	Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Ponte Buggianese(Art 1 punto 1.d) del bando);
X	Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

	coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
	titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
	alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
	alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;

X	Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00;
X	Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (come previsto Art. 1 del Bando);

I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attestino che **tutti i componenti il nucleo familiare** non possiedono alloggi nel loro Paese, entro 30/01/2026

L’attestazione dell’**indisponibilità/inagibilità** dell’alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, entro 30/01/2026

X	Di presentare certificazione dalla quale risulta un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni non superiore a € 32.192,74
X	Di presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione Economica) calcolati ai sensi del del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni rientranti entro i valori indicati nel bando;
X	Di essere a conoscenza ai sensi dell'Art. 8 comma 6 del Bando il presente beneficio non può essere cumulato con altri aiuti pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale.
X	Di essere a conoscenza che il presente contributo non è cumulabile con la quota (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), pertanto il contributo potrà essere erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione (COMPILARE DICHIARAZIONE MOD. ADI); il Comune successivamente all'assegnazione del beneficio spettante, provvederà all'inserimento dell'importo erogato sul portale INPS - SIUSS Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'assistenza);
Per i cittadini extracomunitari di essere in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario;	

Nazionalità		
-------------	--	--

N.B. COMPILARE LO STAMPATO IN OGNI SUA PARTE	VALORE ISE	VALORE ISEE	CANONE ANNUO	CANONE MENSILE
	Nuclei familiari inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. con un punteggio uguale o superiore a 8 (SI/NO)			
	Numero soggetti disabili presenti nel nucleo (si allega copia della certificazione)			
	Nucleo familiare monogenitoriale, composto esclusivamente da un solo genitore, con figli a carico con età inferiore a 26 anni.			
	Situazione di morosità già presente all'atto di presentazione della domanda (SI/NO)			
	Totale componenti			
	Numero soggetti di età inferiore a 18 anni presenti nel nucleo			
	Mq dell'unità abitativa			
	Tipo di contratto (es. 4+4, 3+2- altra tipologia)			
	Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni			
	Procedura di sfratto avviata			
	numero dei nuclei che risiedono nell'alloggio			
	Numero di mesi di validità del contratto relativi all'anno 2025			
	Figli a carico del richiedente			
	Valore patrimonio mobiliare (vedi ISEE)			
	Valore patrimonio immobiliare (vedi ISEE)			
	Valore patrimonio complessivo			
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di essere a conoscenza di quanto è indicato nel Testo Unico DPR 445/2000 ART. 71 in materia di controlli sulle autocertificazioni che saranno svolti d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza secondo le leggi vigenti.				

IL DICHIARANTE (firma) _____

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

La Informiamo che tutti i dati personali, comunicati al Comune di PONTE BUGGIANESE saranno trattati in modo lecito, corretto trasparente ed esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. I suoi dati personali, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a soggetti istituzionalmente competenti a riceverli, quali a titolo esemplificativo: altri Comuni, uffici provinciali o regionali, circoscrizioni, autorità giudiziaria e Guardia di Finanza. Il titolare del trattamento dei dati è Comune di Ponte Buggianese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 – e-mail segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it, nella persona del legale rappresentante. Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – mail info@studionarducci.it.

IL DICHIARANTE (firma) _____

Ponte Buggianese, _____

Ufficio servizi Sociali

- ☐ *di fruire di assistenza da parte dei Servizi Sociali della Società della Salute Valdinievole;*
- ☐ *di fruire di una fonte di sostentamento da parte di terzi per pagare l'affitto come di seguito:*

(si allegano carta di identità e CUD redditi anno pari ad € :_____)

Firma del richiedente Contributo



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

MODELLO ADI

DICHIARAZIONE ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
di cui al D.L. 4 maggio 2023, n. 48

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46-47

Io Sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ (____) il _____ residente nel Comune di
PONTE BUGGIANESE in Via _____ n.c.
_____;

**con riferimento all'Art. 11 comma 5 del "Bando per l'assegnazione di contributi ad
integrazione del canone di locazione – anno 2025"**

*a conoscenza di quanto prescritto dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell' art. 75 del medesimo D.P.R.
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sotto
la propria personale responsabilità*

DICHIARO

Di aver percepito per le seguenti mensilità:

_____ (indicare periodo di
riferimento relativo all'anno 2025), **l'assegno di inclusione ADI di cui al D.L. 4 maggio
2023, n. 48.**

Ponte Buggianese, _____

Firma _____

**Allegare DOCUMENTO DI IDENTITA' in corso di validità del
dichiarante.**



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

MODELLO prop

DICHIARAZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARE ESTERO/INAGIBILITA'

Da compilare in caso di cittadino comunitario
(con esclusione dell'Italia) o cittadino extracomunitario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46-47

Io Sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ (____) il _____ residente nel Comune di
PONTE BUGGIANESE in Via _____ n.c.
_____;

con riferimento all'Art. 1 lett. e) del "Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione – anno 2025"

a conoscenza di quanto prescritto dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell' art. 75 del medesimo D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARO

(barrare la casella interessata)

- a) ☐ Che il sottoscritto (compreso i componenti del nucleo familiare) **non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro;
- ☐ **Di essere proprietario di un solo immobile ad uso abitativo dichiarato inagibile** da parte del comune o altra autorità competente ubicato _____;
- b) Di provvedere alla trasmissione del certificato relativo all'assenza di proprietà immobiliare o Inagibilità di cui sopra rilasciato dal Paese di origine **entro e non oltre il 30/01/2026**;
- c) Di essere a conoscenza che l'assenza della certificazione entro in termini sopra citati, è causa di esclusione dalla graduatoria definitiva del bando contributo affitto anno 2025.

Ponte Buggianese, _____

Firma _____

Allegare DOCUMENTO DI IDENTITA' in corso di validità del dichiarante.